



Comune dell'Aquila

AQ 19
L'Aquila città candidata
Capitale Europea della Cultura 2019

IL SINDACO

PROF. USCITA (INTERNO)

N. 182

DEL 2/01/2013

PREMESSO CHE

- Il Comune dell'Aquila detiene allo stato il 100% del capitale sociale delle seguenti aziende partecipate, per la gestione dei servizi di seguito riportati:
 1. **ASM SpA** - rifiuti e ambiente;
 2. **AMA SpA** - trasporti pubblici;
 3. **AFM SpA** - farmacie comunali ed altri servizi;
 4. **CTGS SpA** - impiantistica e strutture, turismo invernale;
 5. **SED SpA** - servizi elaborazione dati;

ATTESO CHE

- Ai fini del contenimento dei costi della politica e della Pubblica Amministrazione, il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012, all'art. 4, commi 1 e 4, stabilisce che nelle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che nell'anno 2011 abbiano conseguito un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato... i consigli di amministrazione devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta;
- In detta ipotesi, il terzo membro svolge le funzioni di Amministratore Delegato, mentre i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, hanno obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza;
- Sempre in base alle previsioni di cui sopra, da applicarsi con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, è comunque consentita la nomina di un Amministratore Unico;

DATO ATTO CHE

- In ragione della sopra richiamata normativa si è reso necessario rideterminare, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, i sistemi di governance delle società partecipate, prevedendo all'uopo sia una gestione monocratica, a mezzo di Amministratore Unico, che una di tipo collegiale, con Amministratore Delegato affiancato da due dipendenti dell'Ente Locale, fermi restando in capo a ciascuna



Città dell'Aquila

AQ 19
L'Aquila città candidata
Capitale Europea della Cultura 2019

Comune dell'Aquila

- società partecipata gli adempimenti di propria spettanza in merito ai rispettivi adeguamenti statutari;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 24 agosto 2012, si è conseguentemente provveduto a recepire, per quanto di interesse e di competenza dell'Ente Locale, le disposizioni di cui al menzionato art. 4, del D.L. n. 95/2012, in ordine alla nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica, nonché alla composizione dei relativi Organi di amministrazione, prevedendo nel contempo la istituzione dei due distinti albi di seguito indicati, cui attingere per le future nomine degli Organi di amministrazione delle stesse società partecipate:
 1. **ALBO COMUNALE PER AMMINISTRATORE DELEGATO**
 2. **ALBO COMUNALE PER AMMINISTRATORE UNICO**

RILEVATO CHE

- Necessita conseguentemente procedere all'acquisizione delle relative istanze di candidatura da parte dei soggetti interessati a formulare la propria disponibilità, fermi restando il possesso dei requisiti di accesso e la insussistenza delle incompatibilità di cui alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;

RICHIAMATA ALL'UOPO

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 29 novembre 2012, con la quale è stata disposta la approvazione dell'Atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni e società, allegato sub lettera A) e prevedente, all'art. 5, il possesso dei seguenti requisiti generali in capo a ciascun candidato, ai fini della iscrizione nei distinti Albi comunali e della eventuale nomina:
 - a) titoli di studio, titoli abilitanti all'esercizio della libera professione che siano correlati con il mandato che si intende conferire, ovvero titoli di specializzazione o indicanti particolare esperienza nell'ambito delle materie o campi di attività correlati con la carica;
 - b) possesso di ulteriori titoli di carattere vario attinenti il tipo di incarico o di mandato che si intende conferire;
 - c) esperienze positive in campo imprenditoriale o nella direzione organizzativa di società od enti, in particolare quando le nomine si riferiscono ad aziende o società di produzione di beni o servizi;

RICHIAMATE ALTRESÌ

- Le disposizioni di cui al comma 1 del successivo articolo 6, recante "Cause di incompatibilità e di esclusione", in base alle quali, salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso Organismi partecipati:



Città dell'Aquila

AQ 19
Città candidata
Capitale Europea della Cultura 2019

Comune dell'Aquila

- a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune. Il conflitto di interesse si estende ai parenti fino al secondo grado;
 - b) chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art.2382 del codice civile;
 - c) chi si trovi in rapporto di consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - d) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - e) chi si trovi in una delle condizioni previste dalla parte prima Titolo III, Capo II, del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve diverse disposizioni di legge;
 - f) i consulenti o incaricati del Comune che operano in servizi con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
 - g) chi sia stato oggetto di revoca dalla nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo art. 8;
- Le previsioni ex comma 2, in base alle quali il sopravvenire, nel corso del mandato, di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1, comporta la revoca della nomina o della designazione, oltre alle disposizioni previste ai sensi del susseguente comma 3, in virtù delle quali i soggetti nominati o designati devono sottoscrivere apposita autodichiarazione con cui attestano di non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura, riportate al comma 1 dell'art. 58 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
 - Da ultimo le statuizioni di cui al comma 4, per le quali i medesimi soggetti dovranno comunicare tempestivamente al Sindaco il sopravvenire di cause di incompatibilità o di esclusione dalla carica;

DATO ATTO INFINE CHE

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 7 dicembre 2012, allegata sub lettera B), sono stati inoltre approvati i criteri per la determinazione dei compensi dell'Amministratore Unico e dell'Amministratore Delegato;

VISTI

- L'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- L'art. 34 dello Statuto del Comune dell'Aquila;

RENDE NOTO

Che, in attuazione delle soprarichiamate disposizione e degli atti in premessa, il Comune dell'Aquila intende procedere all'acquisizione delle candidature da inserire nei due distinti **ALBI COMUNALI** di seguito riportati, cui fare riferimento ai fini delle nomine degli organi societari delle aziende partecipate de quibus e precisamente:



Città dell'Aquila

AQ 19
L'Aquila città candidata
Capitale Europea della Cultura 2019

Comune dell'Aquila

- A) ALBO COMUNALE PER AMMINISTRATORE DELEGATO
B) ALBO COMUNALE PER AMMINISTRATORE UNICO

Gli interessati all'iscrizione nei suddetti Albi devono presentare apposita domanda, corredata dal proprio curriculum vitae, indirizzata al Sindaco dell'Aquila, On. Dr. Massimo Cialente. Le domande devono essere presentate a mano o tramite raccomandata presso il Protocollo Generale del Comune sito in Via Roma - L'Aquila, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso. Per le domande inviate a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro postale, purché le stesse pervengano al Comune dell'Aquila entro il quinto giorno successivo alla scadenza.

La domanda, da formulare separatamente per la carica di Amministratore Unico e di Amministratore Delegato, deve essere presentata in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura "Domanda per l'iscrizione all'ALBO COMUNALE PER AMMINISTRATORE UNICO/ AMMINISTRATORE DELEGATO; ove i candidati intendessero proporre la propria disponibilità con riferimento ad entrambe le cariche, sarà necessario presentare una istanza per ciascuna delle opzioni prescelte.

Nella domanda, recante i dati anagrafici e la residenza del candidato, quest'ultimo deve dichiarare espressamente sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto all'uopo previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del medesimo DPR nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità, quanto segue:

- a) Titoli di studio posseduti e titoli abilitativi nei termini precisati dall'art. 5 dell'atto di indirizzo in premessa;
- b) Elenco delle cariche pubbliche o in altri organismi societari o aziende ricoperte;
- c) Inesistenza di cause di incompatibilità e di esclusione di cui all'art. 6 del sopramenzionato Atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società, nonché delle cause ostative alla candidatura di cui al comma 1, dell'art. 58, del D.Lgs. n. 267/2000.

A dimostrazione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate, il candidato dovrà altresì allegare alla domanda il proprio curriculum vitae, corredato da eventuale documentazione attinente alle finalità istituzionali degli Organismi societari in premessa.

La domanda deve:

- Essere presentata nei termini previsti;
- Contenere tutte le dichiarazioni richieste;
- Essere sottoscritta dal candidato;
- Essere corredata dai seguenti documenti:



Città dell'Aquila

AQ 19
L'Aquila città candidata
Capitale Europea della Cultura 2019

Comune dell'Aquila

- a) Curriculum Vitae debitamente sottoscritto;
- b) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Responsabile del procedimento ex lege è il Dr. Fabrizio Giannangeli Tel. 0862/401760.

Copia del presente Avviso, unitamente al fac-simile della domanda, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila e sul Sito Internet del Comune dell'Aquila per giorni trenta.

Allegati:

- A) Atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società.
- B) Deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 7 dicembre 2012;
- C) Fac-simile di domanda.

L'Aquila, li 1-2 GEN. 2013

Il Sindaco
On. Dr. Massimo Cialente

ALL A)

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 130 DEL 29/11/2012
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



Comune dell'Aquila

AQ 19
Aquila

ATTO DI INDIRIZZO PER NOMINA E DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETA'

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune (anche nella figura di Amministratore unico e/o Amministratore delegato) in organi sociali di enti, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi e società partecipate (successivamente abbreviati con il termine "organismi partecipati") sono effettuate, secondo criteri di trasparenza che diano la garanzia di obiettività e moralità pubblica nonché, in relazione anche all'incarico da espletare, di competenza tecnico-giuridica amministrativa da valutarsi in base gli studi compiuti, alle professioni disimpegnate, al servizio espletato presso enti, pubbliche amministrazioni o aziende pubbliche e private, ovvero agli incarichi pubblici ricoperti. La scelta dei rappresentanti del Comune avviene mediante selezione pubblica sulla base di bando e di presentazione di curriculum.
2. I rappresentanti del Comune in organismi partecipati si attengono agli indirizzi programmatici e strategici definiti dal Comune e perseguono gli obiettivi dell'Amministrazione comunale.
3. Quando la nomina di amministratori e sindaci revisori è di competenza dell'assemblea degli organismi partecipati, il Sindaco o suo delegato che interviene per conto del Comune alla riunione dell'assemblea, partecipa alla relativa deliberazione ispirandosi, per quanto possibile, ai criteri ed agli indirizzi del presente atto.
4. I provvedimenti del sindaco di cui al presente atto sono emessi nel rispetto dell'ordinamento degli EE.LL., delle norme dettate dal codice civile e/o degli statuti dei singoli organismi partecipati.
5. Nella designazione degli Organi di amministrazione e di controllo delle società, controllate dal Comune dell'Aquila, il Sindaco garantisce la parità di accesso, assicurando la presenza di almeno un terzo dei membri al genere meno rappresentato.

ART. 2 - CRITERI GENERALI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. Trenta giorni prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere, a norma di legge, di Statuto, di regolamento o di patto parasociale, a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati, è data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.
2. La pubblicità è garantita attraverso:
 - a. apposito avviso del Sindaco, affisso all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni;
 - b. pubblicazione di un comunicato sul sito internet del Comune entro un giorno dalla data di affissione all'Albo Pretorio dell'avviso del Sindaco di cui alla lettera precedente;
 - c. comunicazioni ai gruppi consiliari comunali delle nomine cui deve provvedersi;
 - d. comunicato stampa.
3. Ogni candidatura deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. dati anagrafici completi e residenza;
 - b. titoli di studio;
 - c. curriculum professionale corredato da eventuale documentazione pertinente allo specifico incarico, a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 1;
 - d. elenco delle cariche pubbliche ricoperte e delle cariche in altri organismi societari o aziende;
 - e. l'inesistenza di cause di incompatibilità e di esclusione previste dal presente atto di indirizzo;
 - f. L'autorizzazione alla pubblicazione sul sito del Comune dei dati e di tutta la documentazione inviata e prevista per la presentazione della candidatura.
4. Nell'avviso e nelle comunicazioni di cui al comma 2 sono sinteticamente indicate per ciascun Organismo partecipato:
 - a. l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - b. i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
 - c. gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica alla data del bando;
 - d. gli scopi statutari dell'ente interessato.
5. Qualora le nomine o le designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla scadenza ordinaria, il termine di cui al comma 1 è abbreviato a 20 (venti) giorni.
6. In caso d'urgenza dovuta a circostanze non imputabili all'Amministrazione, il termine di cui all'art. 2 c. 2 lett. a) può essere ridotto a 15 giorni se nell'avviso pubblico sono

specificate le motivazioni di carattere d'urgenza dovute a cause non imputabili all'amministrazione.

ART. 3 - INFORMAZIONE SULLE NOMINE

1. Entro i 5 (cinque) giorni successivi il termine ultimo per la presentazione delle candidature previsto nell'avviso pubblico, sono pubblicate sul sito del Comune tutte le informazioni riguardanti le candidature pervenute con specifico riferimento a tutta la documentazione prevista dal comma 3 dell'art. 2 del presente atto e copia delle buste con cui le candidature sono state presentate.
2. I provvedimenti di nomina e designazione sono comunicati al Consiglio comunale nella seduta successiva e sono pubblicati all'Albo pretorio per un periodo di giorni 15 (quindici).
3. Dei provvedimenti di nomina e designazione è data notizia mediante comunicato stampa ed apposita pubblicazione sul sito internet del Comune entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.
4. Presso la segreteria del Sindaco è istituito l'albo delle nomine conferite. Nell'albo e nell'apposita sezione TRASPARENZA del sito internet istituzionale, devono comunque essere indicati:
 - a. il nome e cognome, luogo e data di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;
 - b. il riferimento alle norme sulla base delle quali si provvede alle nomine;
 - c. gli estremi del provvedimento e della sua pubblicazione;
 - d. la durata dell'incarico e la data di scadenza della stessa;
 - e. i compensi e le indennità connesse all'incarico.

Tutti i dati presenti nell'albo delle nomine conferite devono essere pubblicati, in formato aperto, nel sito del Comune:

ART. 4 - PUBBLICITA' DELLO STATO PATRIMONIALE DEI RAPPRESENTANTI NOMINATI

1. Coloro che vengono nominati o designati ai sensi del presente atto devono far pervenire al Comune copia della dichiarazione dei redditi o del certificato attestante la corresponsione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati, accompagnata da una elencazione delle proprietà e di altri redditi reali posseduti sui beni immobili, mobili

- registrati, azioni o quote di società o enti commerciali. Detta documentazione deve pervenire al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento di nomina.
2. Tale situazione patrimoniale è soggetta alla medesima pubblicità prevista per quella degli amministratori comunali.

ART. 5 - REQUISITI GENERALI

1. Le nomine sono effettuate dal Sindaco sulla base delle competenze acquisite nei settori oggetto della nomina o di valide comprovate competenze amministrative o professionali.
Ai fini delle nomine o dell'iscrizione nei competenti Albi comunali è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) i titoli di studio, i titoli abilitanti all'esercizio della libera professione che siano correlati con il mandato che si intende conferire, ovvero i titoli di specializzazione o indicanti particolare esperienza nell'ambito delle materie o campi di attività correlati con la carica;
 - b) il possesso di ulteriori titoli di carattere vario attinenti il tipo di incarico o di mandato che si intende conferire;
 - c) le esperienze positive in campo imprenditoriale o della direzione organizzativa di società od enti, in particolare quando le nomine si riferiscono ad aziende o società di produzione di beni o servizi;
 - d) per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al registro dei Revisori contabili.
2. Le nomine e designazioni previste dal presente atto di indirizzo assicurano, nel loro complesso, il rispetto delle condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e s.mi..

ART. 6 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso Organismi partecipati:
 - a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune. Il conflitto di interesse si estende ai parenti fino al secondo grado;
 - b) chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art.2382 del codice civile;
 - c) chi si trovi in rapporto di consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - d) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;

- e) chi si trovi in una delle condizioni previste dalla parte prima Titolo III, Capo II, del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve diverse disposizioni di legge;
 - f) i consulenti o incaricati del Comune che operano in servizi con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
 - g) chi sia stato oggetto di revoca dalla nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo art. 8.
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.
 3. I soggetti nominati o designati devono sottoscrivere apposita autodichiarazione con cui attestano di non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura, riportate al comma 1 dell'art. 58 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
 4. I medesimi soggetti dovranno comunicare tempestivamente al Sindaco il sopravvenire di cause di incompatibilità o esclusione dalla carica.

ART. 7 - PROVVEDIMENTO DI NOMINA

1. Alla nomina e designazione provvede il Sindaco con proprio decreto, che deve contenere la motivazione della scelta in relazione ai requisiti di cui all'art. 5 del presente atto, con riferimento alla natura dell'incarico da ricoprire. Tale provvedimento assume efficacia dal momento dell'accettazione. Nel caso di esclusione di domande di candidatura pervenute, devono essere specificati per ognuna i motivi che ne hanno determinato l'esclusione.

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI REVOCA

1. Il Sindaco provvede, con proprio atto, alla revoca della nomina o designazione quando:
 - a) vengono meno i requisiti soggettivi indicati nel presente atto;
 - b) sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitti di interesse;
 - c) il soggetto nominato o designato non si attenga, nell'espletamento del mandato o dell'incarico, agli indirizzi e direttive espresse dall'Amministrazione comunale;
 - d) il soggetto nominato o designato abbia commesso gravi irregolarità o abbia compiuto atti suscettibili di causare grave danno all'Amministrazione comunale;
 - e) venga meno il rapporto di fiducia fra il sindaco ed il soggetto nominato o designato. Il provvedimento di revoca esplicita e motiva adeguatamente il venir meno di tale rapporto di fiducia.
2. Il provvedimento di revoca da parte del Sindaco è comunicato al Consiglio comunale nella seduta successiva.

ART. 9 - DIMISSIONI DALL'INCARICO

1. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati a rappresentare il Comune presso enti, aziende o istituzioni sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. presso società sono comunicate, oltre che agli organi sociali, anche al Sindaco. Il Sindaco provvederà a comunicare le avvenute dimissioni al Consiglio comunale nella seduta successiva.
3. I nominati o designati che surrogano altri, anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al restante periodo di incarico.

ART. 10 - ADEMPIMENTI DEI RAPPRESENTANTI

1. Coloro che vengono nominati o designati dal Sindaco a rappresentare il Comune in organismi partecipati conformano la loro condotta in relazione all'incarico ricevuto:
 - a) ai principi di correttezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità della gestione amministrativa ed imprenditoriale, previsti dall'ordinamento giuridico in generale, dalle norme di settore, e ai corretti principi di tecnica aziendale;
 - b) agli indirizzi e direttive formalmente loro impartiti dall'Amministrazione comunale.
2. I rappresentanti del Comune sono, inoltre, tenuti ad intervenire, se richiesto, alle sedute delle Commissioni consiliari.
3. I rappresentanti del Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco un report scritto annuale sulla propria azione svolta a garanzia dell'ente nell'ambito delle attività di istituto della società partecipata o dell'ente controllato.
4. I rappresentanti del Comune nel Collegio sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure non ritenute regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.
5. Degli obblighi dei rappresentanti del Comune è fatta esplicita menzione nel decreto di nomina/designazione del Sindaco.
6. I rappresentanti del Comune sono tenuti a farsi parte diligente per ottenere copia di documenti pubblici, attinenti l'attività della società partecipata o dell'ente controllato, richiesti da un consigliere comunale. Il rilascio delle copie deve avvenire entro 3 (tre) giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio. Per le copie di atti e documenti di cui al presente comma non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio.



COMUNE DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 515 del 07/12/2012

OGGETTO: DEFINIZIONE LIMITI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIETARI E DI CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE DELL'AQUILA.

L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 14.00, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Si		
Assessori:	1. Roberto Riga	No	2. Lelio De Santis	Si
	3. Pietro Di Stefano	Si	4. Marco Fanfani	No
	5. Emanuela Iorio	Si	6. Elisabetta Leone	No
	7. Alfredo Moroni	Si	8. Fabio Pelini	No
	9. Stefania Pezzopane	Si		

Totale presenti 6

Totale assenti 4

Partecipa il Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

ALL. B)



COMUNE DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 515 del 07/12/2012

OGGETTO: DEFINIZIONE LIMITI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIETARI E DI CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE DELL'AQUILA.

L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 14.00, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Si		
Assessori:	1. Robero Riga	No	2. Lelio De Santis	Si
	3. Pietro Di Stefano	Si	4. Marco Fanfani	No
	5. Emanuela Iorio	Si	6. Elisabetta Leone	No
	7. Alfredo Moroni	Si	8. Fabio Pelini	No
	9. Stefania Pezzopane	Si		

Totale presenti 6

Totale assenti 4

Partecipa il Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



COMUNE DELL'AQUILA

LA GIUNTA

PREMESSO

- Che a norma di quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nelle ipotesi previste ex lege;
- Che in base alla previsioni di cui all'art. 2449 del codice civile, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può conferire agli stessi la facoltà di nominare uno o più amministratori e sindaci, mentre l'art. 2389, comma 1, cc, prevede che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni sono stabiliti dall'atto di nomina o dall'assemblea;
- Che ai sensi di quanto all'uopo disposto dall'art. 50, comma 8, del menzionato D.Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 34, comma 2, lettera l), del vigente Statuto dell'Ente Locale, il Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

ATTESO

- Che con delibera n. 59 del 22 luglio 2010, l'Assise Civica ha provveduto ad approvare l'Atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 11 settembre 2012 si è disposta la trasmissione al Consiglio dell'Ente Locale della proposta del nuovo Atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società, adeguandone i contenuti al vigente quadro normativo, come descritto nel prosieguo.

CONSIDERATO

- Che, con l'art. 4, comma 4, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 "I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o



COMUNE DELL'AQUILA

di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto";

CONSIDERATO AL RIGUARDO

- *Che ai sensi del successivo comma 5, "Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma... Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto";*

RIPORTATO IN MERITO

- *Che alla luce delle sopraindicate disposizioni normative, con la menzionata deliberazione dell'Esecutivo Comunale n. 353/2012, si è tra l'altro disposto di istituire due distinti Albi comunali, finalizzati alla nomina delle figure di **Amministratore Unico** e di **Amministratore Delegato**, da costituire all'esito della pubblicazione di appositi avvisi di respiro nazionale pubblicizzati sul sito internet istituzionale del Comune, a garanzia di trasparenza, favorendo nel contempo la massima partecipazione da parte degli interessati;*



COMUNE DELL'AQUILA

RILEVATO

- Che in virtù di quanto precede ed al fine di pervenire, nel pieno spirito della disciplina normativa de qua, ad una razionalizzazione dei costi degli organi societari e di controllo delle società partecipate da questo Comune, di prossima scadenza, necessita provvedere all'adozione di una puntuale fissazione dei limiti massimi dei compensi lordi onnicomprensivi annui attribuibili ai diversi componenti degli stessi organi societari e di controllo;

DATO ATTO A TAL UOPO

- Che in base alle previsioni di cui all'art. 1, comma 725, della Legge 296/2006, nelle società a totale partecipazione del comune, il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti dei Consigli di Amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% dell'indennità spettante al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 267/2000, ferma restando la possibilità di prevedere una indennità di risultato nelle ipotesi ivi stabilite;

PRESO ATTO AL RIGUARDO

- Che con l'art. 6, comma 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata prevista la riduzione del 10% dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società possedute in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche e ciò a decorrere dalla prima scadenza degli organi societari in questione successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in menzione;

RIPORTATO INOLTRE

- Che con DM 20 maggio 2005 si è disposto l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali;
- Che con l'art. 9, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni con Legge n. 27



COMUNE DELL'AQUILA

del 24 marzo 2012, è stata inoltre prevista l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;

VERIFICATO

- Che con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale nn. dal 131 al 136 del 13 settembre 2007, l'Assise Civica ha provveduto a rideterminare i compensi in favore dei Componenti del CdA delle Società Partecipate da questa Amministrazione, fissandoli quanto al Presidente nella misura massima del 60% dell'indennità mensile spettante all'Assessore comunale, e quanto ai Componenti del Consiglio nella misura massima del 40% di quella attribuita al Presidente, indennità sensibilmente inferiori a quelle previste giusta il richiamato art. 1, comma 725, della Legge 296/2006, ivi ricomprendendo altresì la decurtazione del 10% ex art. 6, co. 6, Legge 122/2010;

RILEVATO PERTANTO

- Che al fine di fissare i limiti massimi in premessa possa farsi riferimento, relativamente alla indennità dell'*Amministratore Unico*, alla sopramenzionata parametrizzazione al 60% di quella percepita dall'Assessore comunale, incrementata degli importi corrispondenti ai compensi per gli ulteriori due componenti del CdA-dipendenti dell'Ente Locale non nominati;
- Che con riguardo invece alla figura dell'*Amministratore Delegato*, risulta parimenti opportuno determinare la relativa indennità nella misura corrispondente al 60% di quella dell'Assessore comunale;
- Che con riferimento ai *Componenti del CdA - dipendenti dell'Ente Locale*, necessita fissare la relativa indennità nel limite massimo del 40% di quella spettante all'Amministratore Delegato senza incrementi, fermo restando che i compensi in questione andranno comunque riversati sul fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio ex art. 4, Legge 135/2012 e ciò in virtù dello status di dipendenti dell'Ente Locale degli stessi;

RILEVATO INFINE



COMUNE DELL'AQUILA

- Che i compensi spettanti al *Presidente ed ai Componenti del Collegio Sindacale* delle partecipate, verranno fissati dall'Assemblea societaria nel limite massimo di quelli stabiliti ai sensi del richiamato DM 20 maggio 2005 rispettivamente in favore del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Revisori del Comune dell'Aquila, assicurando la omogeneizzazione dei relativi importi nell'ambito delle diverse società comunali e ciò anche alla luce di quanto previsto dall'art. 9, del richiamato D.L. n. 1/2012;
- Che il compenso in favore del *Revisore Contabile* delle Società partecipate verrà fissato sempre dall'Assemblea societaria nei limiti massimi di quelli più bassi attualmente in vigore nell'ambito delle SpA dell'Ente Locale, assicurando anche in questo caso la omogeneizzazione degli importi tra le ridette Società e ciò parimenti alla luce di quanto previsto dall'art. 9, del richiamato D.L. n. 1/2012;

DATO ATTO DA ULTIMO

- Che per la omogeneizzazione degli importi relativi ai compensi del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale, nonché del Revisore Contabile, si provvede su conforme parere del costituito Comitato per il Controllo Analogico, avendo a riferimento il valore del bilancio, della produzione ed il numero dei dipendenti delle Società partecipate;
- Che è nelle facoltà del Sindaco/Assemblea concordare con l'Amministratore Unico e l'Amministratore Delegato, ex art. 1, comma 725, Legge 296/2006, una indennità di risultato aggiuntiva ai compensi di cui in precedenza, che sarà stabilita di volta in volta, in presenza di precisi obiettivi, significando in merito che il mancato raggiungimento degli stessi obiettivi è comunque causa di revoca anticipata della nomina;

SOTTOLINEATA

- La necessità di adottare le disposizioni di cui al presente atto, in vista della prossima scadenza degli organi societari e di controllo delle partecipate, stante il complesso quadro normativo attualmente in vigore, come esemplificativamente riportato in premessa;



COMUNE DELL'AQUILA

EVIDENZIATO DA ULTIMO

- Che le figure dell'Amministratore Delegato e dell'Amministratore Unico, di nuova istituzione giusta la ridetta Legge n. 135/2012, saranno preposte allo svolgimento di numerose e più complesse attività a fronte delle quali necessita prevedere, nell'invarianza complessiva della spesa, indennità correlate al livello quali-quantitativo delle attività di competenza;
- Che i limiti massimi individuati sia per gli organi di amministrazione che per quelli di controllo, risultano ottemperare alle previsioni di cui al menzionato art. 1, comma 725, della Legge 296/2006, considerando altresì la decurtazione del 10% prevista ex art. 6, comma 6, della Legge 122/2010;

DATO ATTO

- Che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata per il bilancio di questo Ente, atteso che gli oneri relativi alle indennità in favore dei componenti degli organi societari e di controllo in questione, graveranno sui bilanci dei singoli organismi interessati;

RITENUTO

- Per le motivazioni che precedono ed in virtù della imminente scadenza degli organi societari e di controllo delle partecipate del Comune dell'Aquila, di provvedere all'approvazione dei limiti massimi dei compensi previsti in favore dei relativi componenti, ferma restando la invarianza dei costi complessivi anche alla luce dell'adeguamento degli statuti degli organismi in questione alle disposizioni di cui al ridetto quadro normativo ed in particolare a quelle recate dall'art. 4, della Legge n. 135/2012;

VISTI

- Le Leggi n. 296/2006, n. 27/2012 e n. 135/2012;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DELL'AQUILA

- Gli artt. 2389 e 2449 cod.civ.;
- Il DM 20/05/2005;
- Lo Statuto Comunale;
- Le deliberazioni consiliari nn. da 131 a 136/2007, n. 59/2010 e n. 353/2012;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 07.12.2012;

Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 07.12.2012;

resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come da scheda allegata;

Con voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- Di provvedere all'approvazione dei limiti massimi dei compensi previsti in favore dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle Società partecipate dall'Ente Locale di seguito indicati, ferma restando la invarianza dei relativi costi complessivi anche alla luce dell'adeguamento dei rispettivi statuti alle disposizioni di cui al ridetto quadro normativo ed in particolare a quelle recate dall'art. 4, della Legge n. 135/2012:
 - **Amministratore Unico:** 60% della indennità dell'Assessore Comunale, incrementata degli importi corrispondenti ai compensi per gli ulteriori due componenti del CdA-dipendenti dell'Ente Locale non nominati (rispettando il principio dell'invarianza della spesa); in ogni caso il compensi complessivo non può essere superiore a quello dell'assessore;
 - **Amministratore Delegato:** 60% della indennità dell'Assessore Comunale;
 - **Componente CdA - dipendente dell'Ente Locale:** 40% dell'importo della indennità spettante all'Amministratore Delegato;
 - **Presidente e Componenti Collegio Sindacale:** compensi nel limite massimo di quelli stabiliti ai sensi del richiamato DM 20 maggio 2005 rispettivamente in favore del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Revisori del Comune dell'Aquila, assicurando



COMUNE DELL'AQUILA

la omogeneizzazione dei relativi importi, nell'ambito delle diverse società comunali e ciò con la finalità di assicurare quanto previsto dall'art. 9, del richiamato D.L. n. 1/2012;

- o **Revisore Contabile:** compensi nel limite massimo di quelli più bassi attualmente in vigore nell'ambito delle SpA dell'Ente Locale, assicurando anche in questo caso la omogeneizzazione degli importi tra le ridette Società e ciò parimenti alla luce di quanto previsto dall'art. 9, del richiamato D.L. n. 1/2012;
- Di dare atto che per la omogeneizzazione degli importi relativi ai compensi del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale, nonché del Revisore Contabile, si provvede su conforme parere del costituito Comitato per il Controllo Analogo, avendo a riferimento il valore del bilancio, della produzione ed il numero dei dipendenti delle Società partecipate;
- Di dare atto inoltre che è nelle facoltà del Sindaco/Assemblea concordare con l'Amministratore Unico e l'Amministratore Delegato, ex art. 1, comma 725, Legge 296/2006, una indennità di risultato aggiuntiva ai compensi di cui in precedenza, che sarà stabilita di volta in volta, in presenza di precisi obiettivi, significando in merito che il mancato raggiungimento degli stessi obiettivi è comunque causa di revoca anticipata della nomina;
- Di dare atto altresì che alla puntuale quantificazione delle indennità spettanti ai membri degli organi societari e di controllo in questione provvederà, ex art. 2389 cc e nel rispetto dei limiti massimi sopra definiti, l'Assemblea societaria delle singole partecipate;
- Di dare atto ancora che i limiti massimi de quibus risultano ottemperare alle previsioni di cui al menzionato art. 1, comma 725, della Legge 296/2006, ivi comprendendo la decurtazione del 10% prevista ex art. 6, comma 6, della Legge 122/2010;
- Che dare atto infine che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata per il bilancio di questo Ente, atteso che gli oneri relativi alle indennità in favore dei componenti degli organi societari e di controllo in questione, graveranno sui bilanci dei singoli organismi interessati;
- Di dare mandato al Settore Ambiente, Ecologia, Enti Partecipati, Smart City a provvedere alle modifiche degli statuti Societari, alla luce delle sopra riportate previsioni normative;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale, ai Settori Ambiente, Ecologia,



COMUNE DELL'AQUILA

Enti Partecipati, Smart City ed Economico Finanziario, nonché alle Società Partecipate dall'Ente Locale, per gli eventuali adempimenti di competenza.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Prozzolo

IL PRESIDENTE
on. Massimo Gialente

COLLAZIONATA: Il Responsabile

Luigi Prozzolo



COMUNE DELL'AQUILA

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 515 del 07/12/2012

Oggetto: DEFINIZIONE LIMITI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIETARI E DI CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DELL'AQUILA..

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Li 7/12/2012

Il Responsabile del Servizio

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Li _____

Il Responsabile del Servizio economico e finanziario

Osservazioni della Segreteria Generale:

Li _____

Il Segretario Generale

Ing. S. Acciario

COMUNE DELL'AQUILA

Il Dirigente responsabile del servizio economico e finanziario ha provveduto a verificare la completezza delle informazioni fornite e ha constatato che le stesse sono state fornite in modo esauriente e che non sussistono motivi di dubbio o di contestazione. Il parere è favorevole.

L'Aquila, il

07/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fac-simile domanda candidatura inserimento
 Albo Comunale Amministratore Delegato/Albo Comunale Amministratore Unico

PREG. SIG.
 SINDACO COMUNE DELL'AQUILA
 ON. DR. MASSIMO CIALENTE
SEDE

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a Prov. (.....) il e residente
 a Prov. (.....) in via
 n..... telefono fax

FORMULA

La propria candidatura per l'inserimento in uno degli Albi Comunali di seguito indicati, cui fare riferimento ai fini delle nomine degli organi societari delle aziende partecipate dal Comune dell'Aquila (ASM SpA, AMA SpA, AFM SpA, CTGS SpA, SED SpA):

- Albo Comunale Amministratore Delegato
- Albo Comunale Amministratore Unico

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del medesimo DPR nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e abilitativi:

- di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche:

- di aver rivestito le seguenti cariche in altri organismi societari o aziende:

- di non versare in condizioni di incompatibilità, di esclusione ed ostative all'incarico di cui all'avviso, né in quelle di cui alle ulteriori ipotesi previste ex lege.

Dichiara inoltre:

- di volere ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o recapito (solo se diverso da quello di residenza):

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento

ALL. C)

dell'iter procedurale in argomento e che gli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente documentazione viene presentata, prestando al riguardo il proprio consenso;

- di autorizzare il Comune dell'Aquila a pubblicare sul proprio sito istituzionale, il curriculum e l'istanza prodotta, al fine di garantire la massima trasparenza dell'iter in menzione.

Allega alla presente:

- Curriculum vitae debitamente sottoscritto;
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Data _____

Firma _____
(autografa non autenticata)